

Perciò la legge nella prima parte, nella quale l'omicidio è conseguenza di un reato che *di sua natura* è men grave del crimine preveduto nella parte seconda, non punisce colla pena capitale l'omicidio, se non quando ei sia stata conseguenza *immediata* di quel reato: e nella seconda parte, nella quale l'omicidio è *conseguenza* di un crimine più grave, la legge infligge la pena capitale senza più distinguere tra il caso che la morte sia stata conseguenza *immediata* od anche solo *mediata* del crimine perpetrato. Io almeno ho inteso sempre l'articolo 581 in questo modo; nè credo che decisione alcuna di magistrati l'abbia inteso diversamente.

Insisto adunque perchè si mantenga nel proposto articolo la parola *immediata*, per la quale, come dissi, il proposto articolo si acconcia alla giurisprudenza pratica. E non mi smuove il riflesso dell'onorevole Mamiani che la parola *immediata* apparisca ricevuta in altro senso da un professore di diritto penale, il deputato Genina: giacchè il professore di diritto penale insegna la *scienza* piuttosto che la *pratica*; e quindi la sua opinione, per quantunque autorevole, non vuol essere seguita quando la omissione dell'aggettivo *immediata* (che egli reputa non necessario) potrebbe *praticamente* aprir l'adito a quistioni in una materia nella quale la nostra giurisprudenza è sempre stata pacifica.

Voci. Ai voti! ai voti!

CHIAVES. Io farò solo osservare che crederei poco prudente il togliere dall'alinea, che ora si discute, la parola *immediata*. Nè solo crederei poco prudente questa espressione, anzi crederei commesso in tal modo un gravissimo errore: in quanto che sembrerebbe che la legge avesse dimenticato il nesso che necessariamente deve esistere fra l'atto primitivo e le sue conseguenze criminose, per rendere contabile chi ha prodotte quelle conseguenze di quell'atto primitivo.

Io so, o signori, che delle conseguenze ve ne sono di parecchie categorie; vi sono conseguenze prossime e conseguenze remote, vi sono conseguenze dirette e conseguenze indirette; nè vedrei mai tranquillo del tutto le sorti del cittadino e la coscienza del giudice quando io lasciassi questa legge redatta soltanto nel senso voluto dall'onorevole Genina, a cui sembrava accostarsi l'onorevole guardasigilli, nel senso cioè della soppressione della parola *immediata*.

Non mi muove poi la considerazione a cui accennava l'onorevole Genina, che cioè si volesse aggiungere, in certo modo, una servizie alla legge vigente, escludere cioè il beneficio dell'articolo 591, il quale anche in un caso di conseguenza dell'atto immediato consistente nella morte, pur tuttavia non sancisce la pena di morte.

L'articolo 591 non essendo abrogato in questo progetto, il suo beneficio rimarrà pur sempre come una salutare eccezione. Quest'inconveniente non è dunque temibile. Io ho poi dovuto sorprendermi non poco nel vedere come l'onorevole guardasigilli avesse accolto quest'emendamento

dell'onorevole Genina, dimenticando la ragionevolissima sua argomentazione che ci esponeva ieri, allorchando parlava di quel reato di calunnia, o di quel reato di falsa testimonianza, non osservando che egli così si esprimeva: « gli è vero che di questa calunnia o di questa falsa testimonianza sarà conseguenza la morte, ma sarà pur vero che non ne sarà conseguenza diretta; perchè tra l'atto primitivo e la morte vi è un procedimento che si compie, procedimento nel quale vi sono opinioni o fatti da apprezzare, i quali possono per avventura scongiurare quella conseguenza fatale. »

Non saprei acconciarmi all'esempio addotto dall'onorevole Mamiani, il quale chiedeva: chi, a cagion d'esempio, appicca un incendio, e fa cadere un muro sul capo dei sottostanti, sarà egli colpevole di questo fatto? Io rispondo che sì: e sarà colpevole, perchè il fatto della morte di quegli infelici sarà precisamente la conseguenza immediata del suo atto di aver appiccato quell'incendio. Riconosco però che vi sono moltissimi casi in cui un atto può avere per conseguenza, indefinitamente parlando, la morte, senza che però questa morte possa reputarsi direttamente conseguita all'atto primitivo cui avrebbe dato luogo chi l'ha commesso.

Non osserverò poi altro, se non che, quando tale funesta conseguenza non è diretta, non produce quel turbamento di tranquillità pubblica che produrrebbe quando fosse diretta; ma, se questo turbamento della tranquillità è elemento essenziale del danno sociale, convien pure che la legge se ne mostri informata quando trattasi di applicare la pena di morte. Non so dunque come si possa sopprimere l'aggettivo *immediata*, o, quando si voglia, *diretta*, mentre sarebbe mettere in grave dubbio e pericolo la sorte dei cittadini non solo, ma la coscienza dei giudici che devono applicare la legge.

Io quindi appoggio l'onorevole relatore della Commissione in quel respingere che egli fa l'emendamento del deputato Genina.

Voci. Ai voti! ai voti!

GENINA. Vorrei dire una parola. (*Interruzioni*)

AGNES. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Allora rimanderemo la discussione a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice penale;
- 2° Discussione del progetto di legge portante vendita e permuta di stabili tra le finanze e l'ospedale di Vercelli;
- 3° Discussione del progetto di legge per riscatto delle enfiteusi.